

STATUTO del

CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA

ART. 1. - DENOMINAZIONE

1. In conformità e in attuazione dei principi e dei presupposti, definiti e disciplinati dall'ordinamento dell'Unione Europea e dalla normativa nazionale, per la configurazione del modello in *house providing*, è costituito il consorzio denominato Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza (di seguito il "**Consorzio**").

ART. 2.- SEDE

1. Il Consorzio ha sede in Milano, presso la locale sede della Camera di Commercio.

2. Il Consorzio può istituire sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia, come può sopprimerle.

ART. 3.- DURATA

1. La durata del Consorzio è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, in relazione alle necessità di perseguimento dell'oggetto sociale.

ART. 4.- SCOPO E OGGETTO

1. Il Consorzio, che svolge la propria attività secondo il modello dell'*in house providing*, non ha scopo di lucro. Esso svolge azioni e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionalmente demandate al sistema camerale, in materia di promozione, sostegno e miglioramento dell'accesso

al mercato del credito e ai mercati finanziari da parte delle PMI, di sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali e di sostegno alle dinamiche di finanziamento delle PMI, nonché di sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari al territorio.

2. Al fine di perseguire lo scopo, il Consorzio esercita le seguenti attività:

a) promozione e miglioramento dell'accesso al mercato del credito attraverso la progettazione e realizzazione di studi, ricerche e attività formative e informative;

b) promozione e realizzazione di eventi, convegni, forum, conferenze, seminari, workshop in materia di finanza straordinaria e del credito al fine di supportare la competitività e la digitalizzazione delle PMI e start up;

c) progettazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, eventi ed altre iniziative per favorire la nascita e il consolidamento delle PMI e start up innovative;

d) supporto e assistenza tecnica alle PMI per favorire l'adozione delle tecnologie digitali nei processi aziendali relativi all'accesso al credito, ai mercati finanziari, pagamenti e transazioni finanziarie digitali, omnicanalità ed e-commerce;

e) attività editoriali, comunicative, di educazione finanziaria e di formazione relativi al credito e alla finanza;

f) progettazione e sviluppo di sistemi idonei a favorire ed incrementare la fruibilità degli strumenti di finanza alternativa;

g) assistenza tecnica e supporto per la presentazione di progetti nazionali e non in materia di credito e finanza;

h) servizi di consulenza e assistenza tecnica sulle nuove forme di accesso al credito (tra le quali minibond, microbond, fondi di debito, ecc);

i) ogni altra attività a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

3. Il Consorzio è soggetto ai poteri di direzione e controllo, da parte dei consorziati, di tipo analogo a quelli che gli stessi esercitano sui propri servizi e funzioni ed esercita la propria attività prevalentemente a favore dei consorziati stessi; a questo fine oltre l'ottanta per cento dell'attività del Consorzio deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dagli enti pubblici consorziati; l'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale del Consorzio.

ART. 5.- CONSORZIATI

1. In ragione delle finalità consortili del Consorzio e dei principi che lo regolano, allo stesso possono partecipare, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, quei soggetti

giuridici pubblici facenti parte del Sistema Camerale Italiano ed indicati all'articolo 1, comma 2, della legge n. 580 del 1993 e s.m.i..

2. La qualità di consorziato non è trasferibile.

ART. 6.- PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. Coloro i quali intendano divenire consorziati devono presentare per iscritto domanda all'Assemblea, che delibera in merito all'ammissione. Le deliberazioni adottate circa l'ammissione vengono comunicate al richiedente.

ART. 7.- DIRITTI E DOVERI DEI CONSORZIATI

1. I consorziati, purché in regola con il pagamento del contributo annuale di cui all'art. 26 del presente Statuto, hanno diritto a:

- a) partecipare e votare in Assemblea, in conformità alle norme di cui all'art. 11 e seguenti del presente Statuto;
- b) eleggere i propri rappresentanti nel Comitato per il Controllo Analogico in conformità alle norme di cui all'art. 24 del presente Statuto;
- c) usufruire dei servizi esclusivi previsti per i consorziati.

2. I consorziati sono tenuti a:

- a) diffondere la conoscenza del Consorzio;
- b) collaborare per il conseguimento degli scopi consortili;
- c) versare annualmente il contributo consortile come stabilito dall'art. 26 del presente Statuto.

ART. 8.- RECESSO DEI CONSORZIATI

1. Ogni consorziato può recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione.

2. Il consorziato che intende recedere deve comunicare la sua intenzione al Consiglio Direttivo mediante posta elettronica certificata, ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione delle generalità del consorziato recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Il Consiglio Direttivo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri Consorzati.

3. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione perviene all'indirizzo della sede legale del Consorzio e diviene efficace al termine dell'anno solare in corso al momento dell'esercizio del diritto di recesso. Se la dichiarazione di recesso viene comunicata successivamente alla data di approvazione del bilancio preventivo, il consorziato recedente resta comunque obbligato per il contributo annuale previsto nel bilancio preventivo.

4. Il recesso non libera i consorziati che non siano in regola con il pagamento del contributo consortile. Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso il consorziato non può più esercitare il diritto di voto.

5. Il consorziato receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.

ART. 9.- SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE

1. Il Consiglio Direttivo delibera la sospensione dei consorziati, che non siano in regola con il pagamento del contributo consortile, dal diritto di voto in Assemblea, dalla possibilità di esprimere propri candidati e dalla possibilità di fruire dei servizi.

2. Trascorsi almeno 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione senza che sia pervenuto il saldo di tutte le pendenze, l'Assemblea potrà deliberare l'esclusione del consorziato.

3. Il provvedimento di esclusione viene comunicato ai consorziati interessati a mezzo lettera raccomandata o PEC e comunque non libera gli stessi dal versamento dei contributi dovuti.

ART. 10.- ORGANI SOCIALI

Gli organi del Consorzio sono:

A) l'Assemblea;

B) il Consiglio Direttivo;

C) il Presidente;

D) il Collegio dei Revisori dei Conti;

E) il Comitato di Indirizzo Tecnico Scientifico;

F) il Comitato per il Controllo analogo.

ART. 11.- ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e ad essa spettano

i diritti di controllo sul Consorzio e sulla gestione coordinata e unitaria, secondo il modello dell'*in house providing*.

2. Sono legittimati a partecipare all'Assemblea tutti i consorziati non receduti o esclusi.

3. Sono legittimati a votare solo i consorziati in regola con il pagamento del contributo annuale, che non abbiano esercitato il diritto di recesso, non sospesi e non in conflitto di interessi rispetto alle singole decisioni da adottarsi.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei suoi componenti in regola con il versamento del contributo annuo.

5. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere comunicate per iscritto, anche mediante e-mail, PEC o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

6. Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicato:

- il giorno, l'ora e il luogo della convocazione;
- l'ordine del giorno.

7. Nella predetta convocazione può essere prevista la seconda convocazione che dovrà tenersi in un giorno successivo.

ART. 12.- PRESIDENZA E SVOLGIMENTO ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o in caso

di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soci, l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

3. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni dell'Assemblea mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che dichiarino di essere in condizione di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

4. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea.

ART. 13.- COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Ad ogni partecipante è attribuito un diritto di voto, espresso in millesimi, determinato in proporzione all'importo del contributo annuale determinato a carico del consorziato stesso in sede di approvazione di bilancio preventivo ai sensi dell'art. 26 del presente statuto.

2. Ogni consorziato può farsi rappresentare mediante delega scritta. Spetta al Presidente contestare l'ammissibilità delle deleghe e la validità del diritto di intervento.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 500 (cinquecento) millesimi di voti.

4. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti e la quota millesimale rappresentata.

5. L'Assemblea delibera con un numero di voti che rappresenti la maggioranza millesimale dei partecipanti.

6. Le deliberazioni assembleari sulle modifiche al presente statuto richiedono il voto favorevole di almeno 501 millesimi.

7. La deliberazione assembleare di messa in liquidazione e scioglimento del consorzio ai sensi dell'art. 2611 numero 4 cod. civ. richiede il voto favorevole di 751 (settecentocinquantuno) millesimi.

ART. 14.- COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea in particolare:

a) la nomina del Presidente del Consorzio ed del Vice Presidente, che dovranno essere scelti fra i rappresentanti legali pro-tempore dei consorziati;

b) la nomina, previa determinazione del numero, dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché l'eventuale revoca del singolo Consigliere e relativa sostituzione;

c) la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e la determinazione del relativo compenso;

d) la nomina dei componenti, previa determinazione del numero, del Comitato di Indirizzo Tecnico Scientifico;

e) la nomina, previa determinazione del numero, dei componenti del Comitato per il Controllo analogo;

f) la determinazione degli indirizzi strategici, nonché eventuali programmi pluriennali e il piano annuale di attività, l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo di esercizio;

g) la determinazione del contributo annuale posto a carico dei singoli Consorziati contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo;

h) l'approvazione dell'ammissione di nuovi consorziati;

i) la deliberazione dei provvedimenti di esclusione dei consorziati;

l) l'approvazione preventiva alle operazioni di acquisto, vendita e permuta di immobili e di assunzione e vendita di partecipazioni in società;

m) l'autorizzazione al Consiglio Direttivo a nominare il Direttore;

n) approvare, su proposta del Consiglio e previa acquisizione del parere del Comitato per il Controllo Analogo, i regolamenti interni del Consorzio e relativi aggiornamenti.

2. Spetta altresì all'Assemblea in via straordinaria:

a) deliberare le modifiche del presente statuto;

b) deliberare lo scioglimento del Consorzio e nominare uno o più liquidatori, dando indicazione per quanto riguarda la devoluzione del patrimonio residuo.

Le delibere di Assemblea straordinaria vengono verbalizzate da un notaio all'uopo nominato.

ART. 15.- CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, compatibilmente con i limiti previsti dal modello organizzativo e gestionale dell' *in house providing*, è composto da un numero di amministratori dispari, sino ad un massimo di 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

2. I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio, con possibilità di essere rieletti per un massimo di due mandati. Trattandosi di consorzio strumentale e *in house* al Sistema Camerale le cariche e le funzioni di componente del Consiglio Direttivo, di Presidente e di Vice Presidente, se attribuite a personale dipendente di enti pubblici e strutture del Sistema Camerale, rientrano nelle attività istituzionali e sono esercitate a titolo gratuito. I componenti del Consiglio Direttivo devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa. In ogni caso l'Assemblea assicura che almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo

appartenga al genere meno rappresentato.

3. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere revocati, per giusta causa, dall'Assemblea in ogni tempo.

4. Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica al momento della loro nomina.

ART. 16.- CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta ne ravvisi la necessità o ne sia fatta la richiesta da almeno uno dei consiglieri o da almeno uno dei componenti del Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con avviso inviato per iscritto, anche mediante e-mail, PEC o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, con almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed, in caso di urgenza, con qualsiasi altro mezzo scritto idoneo allo scopo da spedirsi almeno 1 (uno) giorno prima.

3. L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

4. Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide anche in assenza di formale convocazione quando intervengano tutti i membri in carica del Consiglio Direttivo

e del Collegio dei revisori dei conti.

5. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che dichiarino di essere in condizione di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

6. Alle riunioni del Consiglio di Direttivo può partecipare, senza diritto di voto, il Direttore, laddove nominato.

ART. 17.- VALIDITÀ DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dal Consiglio Direttivo.

ART. 18.- COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione operativa ed economico-patrimoniale del Consorzio, ad esclusione delle materie di competenza dell'Assemblea, nei limiti previsti dal modello organizzativo e gestionale dell'*in house providing*.

2. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- definire le attività consortili nonché gli eventuali

programmi di attività pluriennali da proporre all'Assemblea;

- predisporre le proposte di bilancio preventivo, di contributo annuale dei consorziati e di conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;

- eseguire le deliberazioni adottate dall'Assemblea, assumendo in conformità anche gli ulteriori necessari provvedimenti esecutivi;

- nominare il Direttore, previa autorizzazione dell'Assemblea, nonché procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti;

- fermo restando quanto previsto all'art. 25, determinare, su proposta del Direttore, la pianta organica del personale, assumere e licenziare i dirigenti e stabilire i relativi trattamenti economici;

- predisporre , previa acquisizione del parere del Comitato per il Controllo Analogo, i regolamenti interni del Consorzio o di suoi aggiornamenti da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

- autorizzare l'esercizio di ogni azione giudiziaria attiva o passiva.

ART. 19.- CONTROLLO ANALOGO

1. I consorziati esercitano sul Consorzio un controllo analogo a quello esercitato sui propri organi, controllando, influenzando e concorrendo direttamente alle decisioni gestionali più rilevanti. In ogni caso, ogni singolo

consorziato ha diritto di acquisire dal Consiglio Direttivo tutte le informazioni e/o i documenti ritenuti necessari per l'esercizio del predetto controllo analogo.

2. Ove richiesto dai consorziati, o anche da uno solo di essi, il Presidente riferisce in merito alle attività svolte dal Consorzio, nonché all'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento alla situazione finanziaria ed economica.

**ART. 20.- PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E POTERI DI
RAPPRESENTANZA**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio sia di fronte a terzi, sia in giudizio.

2. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie poste in discussione.

3. Il Presidente adempie alle funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

5. Il Presidente e il Vice Presidente - in caso di cessazione dell'incarico di legale rappresentante pro-tempore dei soggetti consorziati - decadono dalla carica e l'Assemblea provvederà a nominare un sostituto alla prima riunione utile.

ART. 21.- DIRETTORE

1. Il Consiglio Direttivo può nominare, previa autorizzazione dell'Assemblea, un Direttore, determinandone i poteri, i limiti di spesa, il compenso e la durata dell'incarico.

2. Il Direttore coordina l'attuazione dei programmi e delle attività sociali in aderenza alle delibere e alle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

3. Il Direttore è responsabile della gestione tecnico/operativa e finanziaria del Consorzio, e può assumere la qualifica di datore di lavoro assumendo e licenziando il personale non direttivo, nonché determinandone il trattamento economico sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, ovvero tenuto conto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato.

4. Il Direttore assiste di norma alle riunioni del Consiglio Direttivo, al quale riferisce periodicamente della propria attività e risponde degli obiettivi assegnati.

ART. 22.- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

2. Un membro effettivo, con funzioni di Presidente e un membro supplente sono nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti si intende convocato

ogni qualvolta si riunisce il Consiglio Direttivo. A tale scopo la comunicazione di convocazione del Consiglio Direttivo è inviata anche ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

4. Il Collegio dei Revisori dei conti è, inoltre, convocato dal Presidente di sua iniziativa secondo le modalità di convocazione previste per il Consiglio Direttivo.

ART. 23.- COMITATO DI INDIRIZZO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Comitato di indirizzo Tecnico Scientifico è composto da non più di 7 (sette) membri, con un Presidente e due Vice Presidenti. Il Comitato di Indirizzo Tecnico Scientifico ha il compito di supportare i lavori del Consiglio Direttivo al fine di formulare proposte, di individuare nuovi ambiti di intervento e monitorare i risultati conseguiti dal Consorzio.

2. Il Presidente e i Vice Presidenti possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Il Comitato di Indirizzo Tecnico Scientifico si riunirà almeno una volta l'anno e ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre componenti dello stesso.

ART. 24.- COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO

1. Il Comitato per il Controllo Analogico ("Comitato") è composto da un massimo di 7 (sette) componenti, nominati dall'Assemblea in modo da assicurare la rappresentatività di tutti i consorziati e scelti, tra i Presidenti in carica

presso l'ente consorziato o tra soggetti da questo delegati di comprovata esperienza e professionalità in materie economiche e giuridiche anche connesse a funzioni di controllo e gestione.

2. L'Assemblea procederà alla nomina di un rappresentante designato da ciascuno dei tre consorziati che risultino aver maggiormente contribuito, ai sensi dell'art. 26 comma 2, nel triennio precedente. In mancanza, l'Unione italiana delle Camere di Commercio si sostituirà nella designazione. I restanti componenti saranno nominati su designazione dell'Unione italiana delle Camere di Commercio.

3. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente.

4. I componenti del Comitato restano in carica per massimo tre esercizi, non hanno diritto a compenso, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate, e scadono alla data di approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio.

5. In ogni caso decadono dalla carica al cessare del loro incarico presso i soggetti consorziati e nel caso in cui il consorziato, presso cui il componente del Comitato abbia un rapporto, receda o venga escluso ai sensi del presente statuto.

6. Nell'ipotesi cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea provvederà, nel rispetto dei criteri sopra previsti, a nominare un sostituto nella prima riunione utile e questi scadrà insieme

agli altri componenti in carica.

7. Alle riunioni del Comitato può partecipare, senza diritto di voto, il Direttore.

8. Il Comitato deve essere convocato dal Presidente quando lo richieda motivatamente almeno uno dei componenti, ovvero quando debba esprimere pareri preventivi.

9. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite in presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

10. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Comitato mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che dichiarino di essere in condizione di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

11. Il Presidente del Comitato partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

12. Il Comitato è nominato a partire dal 1° gennaio 2019.

ART. 25.- COMPETENZE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO

1. Il Comitato vigila e controlla sulla corretta attuazione da parte del Consiglio Direttivo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei consorziati stessi di cui all'art. 19 del presente statuto.

2. Il Comitato:

a) verifica il raggiungimento e lo stato di attuazione degli

obiettivi previsti nei documenti di programmazione approvati dall'Assemblea, anche attraverso periodiche relazioni del Consiglio Direttivo, ovvero mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e/o quantitativi;

b) esprime pareri obbligatori su ogni determinazione in merito al bilancio, al budget di previsione, ai piani strategici economici e patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo del Consorzio ed alle modifiche statutarie;

c) fornisce, ove necessario, indirizzi sulle modalità di gestione economico-finanziaria;

d) richiede informazioni e documentazione al Consiglio Direttivo e può prevedere controlli sull'attività svolta dal Consorzio;

e) ha diritto di veto in ordine alle determinazioni, approvate dal Consiglio Direttivo, attinenti alla pianta organica e all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dal Consorzio in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;

f) esprime pareri preventivi in ordine all'adozione di Regolamenti interni del Consorzio e relativi aggiornamenti;

g) esprime pareri in ordine alle questioni sottoposte espressamente dal Consiglio Direttivo;

h) può richiedere al Consiglio Direttivo che un argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima riunione utile, con l'obbligo del Consiglio Direttivo di fornire un tempestivo

rendiconto alla prima riunione utile del Comitato;

i) qualora ritenga che il Consiglio Direttivo non stia operando secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea, può richiedere al Presidente di porre in discussione l'argomento in occasione della prima Assemblea utile.

3. Qualora il Consiglio Direttivo, ovvero l'Assemblea, intendano discostarsi dal parere espresso dal Comitato dovranno indicarne in modo specifico le ragioni ed adottare il relativo provvedimento con la maggioranza di cui all'art. 13, comma 6 del presente statuto.

4. Ciascun consorziato ha diritto di proporre al Comitato, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate.

5. Il Comitato e i consorziati hanno, in ogni caso, diritto di accesso a tutti gli atti del Consorzio, compresi quelli di natura contrattuale nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione e diffusione degli stessi ai fini di non arrecare alcun danno.

6. Ulteriori compiti e modalità di funzionamento del Comitato potranno essere disciplinati da apposito regolamento, da approvarsi da parte dall'Assemblea.

ART. 26.- MEZZI FINANZIARI

1. Il Consorzio provvede al raggiungimento dei suoi scopi mediante:

- il contributo annuale dei consorziati;

- i corrispettivi delle attività svolte;

- ogni altra entrata a qualsiasi titolo devoluta al Consorzio.

2. I consorziati concorrono alle spese necessarie all'esistenza ed al funzionamento del Consorzio, nonché per lo svolgimento delle attività istituzionali del medesimo, con un contributo annuale in denaro. Il contributo spettante alle singole camere di commercio è così determinato: (i) per il 40% con contributo paritario; (ii) per il 60% con una quota proporzionale al numero delle società di capitale attive iscritte al 31/12 dell'anno precedente al Registro delle Imprese della circoscrizione di competenza. L'ammontare del contributo paritario e del contributo spettante all'Unione italiana delle Camere di Commercio e alle Unioni Regionali delle Camere di Commercio è determinato contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo annuale e approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

3. Il Consorzio può, altresì, fermi restando gli eventuali limiti di legge, ricevere ulteriori contributi da parte di enti pubblici e privati, ivi compresi i consorziati, finalizzati a garantire il perseguimento delle sue finalità statutarie o in relazione a specifici progetti.

ART. 27.- BILANCIO

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro la fine del mese di dicembre dell'anno precedente a cui si riferisce

l'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo di esercizio deve essere approvato entro la fine del mese di febbraio del successivo esercizio.

ART. 28.- SCIoglimento

1. Il Consorzio si scioglie:

- 1) per decorso del tempo previsto per la sua durata;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- 3) per volontà unanime dei consorziati;
- 4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606 cod. civ., se sussiste una giusta causa;
- 5) per provvedimenti dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge.

2. Fino allo scioglimento del Consorzio gli enti consorziati non possono chiedere la divisione del patrimonio del Consorzio.

3. In caso di scioglimento l'eventuale residuo di fondi sarà assegnato ai consorziati in base ai criteri di cui al precedente art. 26.